

SENTENZA DELLA CORTE
4 febbraio 1988 *

Nel procedimento 145/86,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Hoge Raad dei Paesi Bassi nella causa dinanzi ad esso pendente

tra

Horst Ludwig Martin Hoffmann, residente in Enschede (Paesi Bassi),

e

Adelheid Krieg, residente in Neckargemünd (Repubblica federale di Germania),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 26, 27, 31 e 36 della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la « convenzione »),

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, K. Bahlmann, R. Joliet e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: D. Louterman, amministratore

* Lingua processuale: l'olandese.

viste le osservazioni presentate:

- per il sig. Hoffmann, ricorrente nella causa principale, dall'avv. E. Korthals Altes, del foro dell'Aia, nella fase scritta del procedimento, e dall'avv. H. AE. Uniken Venema, del foro dell'Aia, nella fase orale,
- per la sig. ra Krieg, resistente nella causa principale, dall'avv. H. J. Bronkhorst, del foro dell'Aia, nella fase scritta del procedimento, dall'avv. B. J. Drijber, del foro dell'Aia, nella fase orale,
- per il governo della Repubblica federale di Germania dal sig. Ch. Böhmer, in qualità di agente,
- per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dalla sig.ra S. J. Hay, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, nella fase orale del procedimento, dal sig. L. Gyselen, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Pieri, dipendente pubblico italiano distaccato presso la Commissione, nella fase scritta, dal sig. H. van Lier, membro del suo servizio giuridico,

vista la relazione di udienza e a seguito della trattazione orale del 20 maggio 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 9 luglio 1987,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con sentenza 6 giugno 1986, pervenuta in cancelleria il 13 giugno successivo, lo Hoge Raad ha sottoposto alla Corte, in forza del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la « convenzione »), cinque questioni pregiudiziali relative all'interpretazione di diversi articoli della predetta convenzione.

- 2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. H. L. M. Hoffmann (in prosieguo: il « marito ») e la sig.ra A. Krieg (in prosieguo: la « moglie ») in ordine all'esecuzione nei Paesi Bassi di una sentenza dell'Amtsgericht di Heidelberg, che condannava il marito a corrispondere un assegno alimentare mensile alla moglie.
- 3 Dal fascicolo risulta che le parti nella causa principale sono due cittadini tedeschi coniugatisi nel 1950 e che nel 1978 il marito abbandonava il domicilio coniugale nella Repubblica federale di Germania per stabilirsi nei Paesi Bassi. Su istanza della moglie, il marito veniva condannato, con decisione dell'Amtsgericht di Heidelberg del 21 agosto 1979, a corrispondere gli alimenti dovuti in caso di separazione tra coniugi.
- 4 Su istanza del marito, l'Arrondissementsrechtbank di Maastricht, con sentenza contumaciale del 1° maggio 1980, pronunciava il divorzio applicando, in base ai criteri olandesi inerenti al conflitto di leggi, il diritto tedesco. Il divorzio diveniva efficace nei Paesi Bassi il 19 agosto 1980, a seguito dell'annotazione nei registri dello stato civile dell'Aia. Detta sentenza di divorzio, che non rientra nell'ambito di applicazione della convenzione, non era stata riconosciuta nella Repubblica federale di Germania al momento ritenuto determinante dal giudice nazionale ai fini della causa.
- 5 Su istanza della moglie, il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Almelo, con ordinanza del 29 luglio 1981, accordava l'exequatur della sentenza dell'Amtsgericht di Heidelberg, a norma dell'art. 31 della convenzione. Detta autorizzazione all'esecuzione veniva notificata al marito nell'aprile 1982; quest'ultimo non proponeva opposizione avverso tale decisione.
- 6 Il 28 febbraio 1983, su istanza della moglie, si procedeva ad un pignoramento presso il datore di lavoro del marito. Quest'ultimo adiva il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Almelo con istanza di provvedimenti urgenti al fine di ottenere la revoca, almeno provvisoria, del pignoramento. L'istanza veniva accolta in primo grado, in secondo grado, tuttavia, il Gerechtshof di Arnhem la respingeva. Avverso quest'ultima decisione veniva presentato ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad.

7 Quest'ultimo, reputando che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione di diversi articoli della convenzione, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) « Se l'obbligo di riconoscere la decisione resa in uno Stato contraente (art. 26) imponga agli altri Stati contraenti di riconoscere a tale decisione la stessa efficacia che le è propria secondo il diritto dello Stato in cui essa è stata emanata e se ciò implichi che essa possa quindi essere altresì eseguita negli stessi casi ivi contemplati ».

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

« Se il combinato disposto degli artt. 26 e 31 della convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di riconoscimento di una decisione resa in uno Stato firmatario della convenzione comporti che tale decisione, rimanendo soggetta ad esecuzione a norma della legge dello Stato in cui è stata emanata, possa essere eseguita negli stessi casi anche nell'altro Stato contraente ».

3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione:

« Se in un caso come quello in esame possa farsi ricorso all'incompatibilità della sentenza tedesca di condanna al pagamento di alimenti con la successiva sentenza olandese di divorzio ovvero all'ordine pubblico » (art. 27, sub 1° e 3°).

4) « Se la convenzione di Bruxelles (o il suo sistema) portino ad ammettere il principio secondo cui, qualora la parte contro la quale viene chiesta l'esecuzione di una decisione resa in un altro Stato contraente ometta di far valere, entro la scadenza del termine di cui all'art. 36, 1° comma, della convenzione di Bruxelles, in sede di opposizione all'exequatur, un mezzo ad essa noto che osti all'ulteriore esecuzione di detta decisione, essa non abbia più diritto a far valere tal mezzo in un successivo procedimento di esecuzione in cui proponga opposizione avverso la (prosecuzione della) esecuzione ».

5) In caso di soluzione affermativa della quarta questione:

« Se la convenzione di Bruxelles (o il suo sistema) portino a ritenere che il principio di cui alla quarta questione debba essere applicato d'ufficio, in una successiva opposizione all'esecuzione, dal giudice dello Stato in cui è concesso l'exequatur anche ove il suo diritto nazionale non consenta tale applicazione ».

- 8 Per una più ampia esposizione dei fatti della causa principale nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si rinvia alla relazione di udienza. Detti elementi del fascicolo saranno riportati in prosieguo solo in quanto necessario alle deduzioni della Corte.
- 9 Con la prima questione, il giudice nazionale sostanzialmente chiede se una decisione straniera riconosciuta in forza dell'art. 26 della convenzione debba in linea di principio spiegare nello Stato richiesto la stessa efficacia che essa ha nello Stato di origine.
- 10 Va ricordato, al riguardo, che la convenzione « tende a facilitare per quanto possibile la libera circolazione delle sentenze » e che « è in questo spirito che deve essere interpretata ». Il riconoscimento, quindi, deve « avere come effetto di attribuire alle decisioni l'autorità e l'efficacia che esse rivestono nello Stato in cui sono state pronunciate » (relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU del 5.3.1979, C 59, pagg. 42 e 43).
- 11 Di conseguenza, la prima questione sollevata dal giudice nazionale va risolta nel senso che una decisione straniera riconosciuta in forza dell'art. 26 della convenzione deve avere nello Stato richiesto, in linea di massima, la medesima efficacia che essa ha nello Stato di origine.
- 12 In considerazione delle circostanze della controversia nella causa principale, quali risultano dagli atti, con la seconda questione il giudice nazionale sostanzialmente

chiede se una decisione straniera, che a norma dell'art. 31 della convenzione sia stata munita della formula esecutiva in uno Stato contraente, debba continuare ad essere eseguita in tutti i casi in cui essa rimanga soggetta ad esecuzione nello Stato di origine, anche laddove questa, secondo la legislazione dello Stato dell'esecuzione, non possa più essere effettuata per motivi che esulano dall'ambito di applicazione della convenzione.

- 13 Nella fattispecie, la decisione la cui esecuzione è controversa condanna il marito a corrispondere gli alimenti al coniuge in base al suo obbligo di mantenimento derivante dal matrimonio. Una decisione del genere presuppone necessariamente l'esistenza del vincolo matrimoniale.
- 14 Occorre quindi esaminare se lo scioglimento di tale vincolo matrimoniale in conseguenza di una sentenza di divorzio pronunciata da un giudice dello Stato richiesto possa far cessare l'esecuzione della decisione straniera, anche nel caso in cui quest'ultima resti esecutiva nello Stato di origine, in mancanza di riconoscimento della sentenza di divorzio.
- 15 Va osservato, al riguardo, che la convenzione all'art. 1, 2° comma, sub 1°, esclude dal proprio ambito di applicazione, in particolare, lo stato delle persone fisiche e non detta alcuna disposizione che obblighi il giudice dello Stato richiesto a subordinare l'efficacia di una sentenza nazionale che pronuncia il divorzio al riconoscimento di detta decisione nello Stato di origine della decisione straniera sugli alimenti.
- 16 Quanto sopra trova conferma nell'art. 27, sub 4°, della convenzione, che, in linea di massima, esclude il riconoscimento delle decisioni straniere pronunciate in violazione di una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto relativa, inter alia, allo stato delle persone. Tale disposizione conferma infatti che la convenzione non intende derogare, in materia di stato delle persone fisiche, alle norme vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale del giudice adito.
- 17 Ne consegue che la convenzione non osta a che il giudice dello Stato richiesto tragga le conseguenze di una sentenza nazionale che pronunzi il divorzio nell'ambito dell'esecuzione della decisione straniera sugli alimenti.

- 18 La questione proposta dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che una decisione straniera, che sia stata munita della formula esecutiva in uno Stato contraente a norma dell'art. 31 della convenzione e che resti soggetta ad esecuzione nello Stato di origine, non deve continuare ad essere eseguita nello Stato richiesto qualora, ai sensi della legge di quest'ultimo Stato, l'esecuzione non possa più essere effettuata per motivi che esulano dall'ambito di applicazione della convenzione.
- 19 Con la terza questione il giudice nazionale chiede in sostanza se una decisione straniera che condanna un coniuge a versare gli alimenti all'altro coniuge in forza del suo obbligo di mantenimento derivante dal matrimonio sia, ai sensi dell'art. 27, sub 3°, della convenzione, incompatibile con una decisione nazionale che ha pronunciato il divorzio tra questi stessi coniugi, ovvero anche, se una siffatta decisione straniera sia contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto ai sensi dello stesso articolo, sub 1°.
- 20 Le disposizioni di cui si chiede l'interpretazione enumerano dei motivi di non riconoscibilità delle decisioni straniere. Si tratta degli stessi motivi che, in forza dell'art. 34, 2° comma, giustificano il diniego dell'exequatur.
- 21 Per quanto attiene alla seconda parte della terza questione, va rilevato che, nel sistema della convenzione, il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico, che « deve applicarsi soltanto in casi eccezionali » (relazione sulla convenzione, precitata, pag. 44) è in ogni caso escluso allorché, come nella fattispecie in esame, il problema che si pone sia quello della compatibilità di una decisione straniera con una decisione nazionale, problema che dev'essere risolto in base a quanto specificamente disposto dall'art. 27, sub 3°, che contempla il caso in cui la decisione straniera sia in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto.
- 22 Per stabilire se vi sia inconciliabilità ai sensi della summenzionata norma, occorre ricercare se le decisioni controverse producano effetti giuridici che si escludono reciprocamente.

- 23 Risulta dagli atti che nella fattispecie la decisione straniera sugli alimenti è stata munita della formula esecutiva, mentre la decisione nazionale che pronuncia il divorzio era già stata emanata ed era passata in giudicato, e che la controversia nella causa principale si riferisce al periodo successivo al divorzio.
- 24 Stando così le cose, le decisioni di cui trattasi producono effetti giuridici che si escludono reciprocamente. La decisione straniera che presuppone necessariamente l'esistenza del vincolo matrimoniale dovrebbe difatti essere eseguita, sebbene tale vincolo sia stato sciolto da una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto.
- 25 La terza questione sollevata dal giudice nazionale va pertanto risolta nel senso che una decisione straniera che condanna un coniuge alla corresponsione degli alimenti all'altro coniuge in forza dell'obbligo di mantenimento derivante dal matrimonio è inconciliabile, ai sensi dell'art. 27, sub 3°, della convenzione, con una decisione nazionale che ha pronunciato il divorzio fra i coniugi interessati.
- 26 Con la quarta e la quinta questione il giudice nazionale chiede se l'art. 36 della convenzione vada interpretato nel senso che la parte che non ha proposto l'opposizione all'exequatur contemplata da detta norma non possa più far valere, nella fase dell'esecuzione della sentenza, un mezzo che essa avrebbe potuto dedurre nell'ambito della suddetta opposizione all'exequatur, e se questa norma debba essere applicata d'ufficio dai giudici dello Stato richiesto.
- 27 Per risolvere tali questioni occorre anzitutto ricordare che la convenzione, allo scopo di limitare le condizioni alle quali l'esecuzione delle decisioni rese negli Stati contraenti può essere sottoposta in un altro Stato contraente, contempla una procedura molto sommaria per la concessione dell'exequatur, che può essere negato soltanto per i motivi tassativamente stabiliti dagli articoli 27 e 28. Tuttavia, la convenzione si limita a disciplinare il procedimento di exequatur per i titoli esecutivi stranieri e non si occupa dell'esecuzione propriamente detta la quale rimane soggetta al diritto nazionale del giudice adito (sentenza 2 luglio 1985, causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank, Racc. pag. 1981, in particolare pag. 1987).

- 28 L'esecuzione di una decisione straniera munita della formula esecutiva avviene, di conseguenza, secondo le norme procedurali dell'ordinamento giuridico del giudice adito, ivi comprese quelle relative ai mezzi d'impugnazione.
- 29 Cionondimeno l'applicazione nell'ambito dell'esecuzione delle norme procedurali dello Stato richiesto non può pregiudicare l'efficacia pratica del sistema della convenzione in materia di exequatur.
- 30 Ne consegue che i mezzi d'impugnazione concessi dall'ordinamento giuridico nazionale vanno esclusi qualora l'opposizione all'esecuzione di una decisione straniera munita della formula esecutiva sia proposta dalla stessa persona che avrebbe potuto proporre opposizione all'exequatur, e allorché essa si fondi su un mezzo che avrebbe potuto essere dedotto nell'ambito dell'opposizione stessa. Stando così le cose, infatti, la contestazione dell'esecuzione si risolverebbe in una impugnazione dell'exequatur effettuata oltre il termine perentorio fissato dall'art. 36, 2° comma, della convenzione, e quindi nel rendere praticamente inefficace tale disposizione.
- 31 La perentorietà del termine prescritto dall'art. 36 della convenzione comporta per il giudice nazionale l'obbligo di vegliare alla sua osservanza. Spetta pertanto al giudice nazionale dichiarare irricevibile d'ufficio un gravame proposto a norma della legge nazionale qualora tale gravame si risolva nella riapertura di detto termine.
- 32 Cionondimeno tale principio, che discende dal sistema della convenzione, non trova applicazione allorché, come nella fattispecie in esame, esso avrebbe l'effetto di obbligare il giudice nazionale a ignorare gli effetti di una sentenza nazionale di divorzio, non rientrante nell'ambito di applicazione della convenzione, in quanto tale sentenza non sarebbe riconosciuta nello Stato di origine della decisione straniera la cui esecuzione è controversa.
- 33 Come si è osservato infatti nel contesto della soluzione data alla seconda questione, la convenzione non detta alcuna disposizione che imponga al giudice dello Stato richiesto di subordinare l'efficacia di una decisione nazionale che pronuncia il divorzio al riconoscimento di tale decisione nello Stato di origine di una decisione straniera sugli alimenti che rientri nella sfera di applicazione della convenzione.

- 34 La quarta e la quinta questione sollevate dal giudice nazionale vanno quindi risolte dichiarando che l'art. 36 della convenzione va interpretato nel senso che la parte che non ha proposto l'opposizione all'exequatur contemplata da tale norma non può più, nella fase di esecuzione della decisione, far valere un mezzo che essa avrebbe potuto dedurre nell'ambito della suddetta opposizione all'exequatur, e che questa norma dev'essere applicata d'ufficio dai giudici dello Stato richiesto. Tuttavia questa norma non si applica qualora essa abbia la conseguenza di imporre al giudice nazionale di subordinare l'efficacia di una sentenza nazionale esclusa dall'ambito di applicazione della convenzione al riconoscimento di detta pronuncia nello Stato di origine della decisione straniera la cui esecuzione è controversa.

Sulle spese

- 35 Le spese sostenute dai governi della Repubblica federale di Germania, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dallo Hoge Raad, con sentenza 6 giugno 1984, dichiara:

- 1) **Una decisione straniera, riconosciuta in forza dell'art. 26 della convenzione, deve avere nello Stato richiesto, in linea di massima, la medesima efficacia che essa ha nello Stato di origine.**
- 2) **Una decisione straniera, che è stata munita della formula esecutiva in uno Stato contraente a norma dell'art. 31 della convenzione e che resta eseguibile nello Stato di origine, non deve continuare ad essere eseguita nello Stato richiesto qualora, ai sensi della normativa di quest'ultimo Stato, l'esecuzione non possa più essere effettuata per motivi che esulano dall'ambito di applicazione della convenzione.**

- 3) Una decisione straniera che condanna un coniuge alla corresponsione degli alimenti all'altro coniuge in forza del suo obbligo al mantenimento risultante dal matrimonio è inconciliabile, ai sensi dell'art. 27, sub 3°, della convenzione, con una decisione nazionale che ha pronunciato il divorzio fra i coniugi interessati.
- 4) L'art. 36 della convenzione va interpretato nel senso che la parte che non ha proposto l'opposizione all'exequatur contemplata da detta disposizione, non può più, nella fase di esecuzione della sentenza, far valere un mezzo che essa avrebbe potuto dedurre nell'ambito della suddetta opposizione all'exequatur, e che questa norma deve essere applicata d'ufficio dai giudici dello Stato richiesto. Tuttavia questa norma non si applica qualora abbia la conseguenza di imporre al giudice nazionale di subordinare l'efficacia di una sentenza nazionale esclusa dall'ambito d'applicazione della convenzione al riconoscimento di detta pronuncia nello Stato di origine della decisione straniera la cui esecuzione è controversa.

Mackenzie Stuart

Bosco

Rodríguez Iglesias

Koopmans

Bahlmann

Joliet

O'Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 febbraio 1988.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart